

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27437 Anno 2016

Presidente: RAGONESI VITTORIO

Relatore: DE CHIARA CARLO

Data pubblicazione: 29/12/2016

### ORDINANZA

sul ricorso 11418-2016 proposto da:

OLADEMI AWODELE, elettivamente domiciliato in ROMA,  
PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE,  
rappresentato e difeso dall'avvocato MARIELLA CONSOLE giusta  
procura speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO  
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO,  
MINISTERO DELL'INTERNO;

- *intimati* -

Adunanza in Camera di Consiglio

V V

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

8921  
16

avverso la sentenza n. 1930/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, emessa il 26/06/2015 e depositata il 02/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

#### PREMESSO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., nella quale si legge quanto segue:


<<1. – La Corte d'appello di Torino, respingendo il gravame del sig. Awodele Olademi, cittadino nigeriano, avverso la decisione di primo grado, ha confermato il diniego di riconoscimento in suo favore di qualsiasi forma di protezione internazionale disposto dalla competente Commissione territoriale.

In particolare, ha ritenuto inattendibile il racconto del richiedente asilo con riferimento alla sua dedotta omosessualità, che l'avrebbe costretto a fuggire dal proprio paese per timore di persecuzioni: ciò in quanto egli aveva dichiarato, davanti alla Commissione, di essere soltanto un simpatizzante e frequentatore di ambienti omosessuali, ma di non essere omosessuale a sua volta, e di avere invece dedotto la propria omosessualità solo davanti al Tribunale.

La Corte ha aggiunto che l'orientamento sessuale dell'appellante non sarebbe stato idoneo a configurare un pericolo concreto di persecuzione per ragioni politiche, cui l'art. 2, lett. e), d.l.vo 19 novembre 2007, n.251 subordina il riconoscimento dello status di rifugiato; né potevano esser riconosciute all'appellante la protezione sussidiaria o umanitaria.

2. – Il sig. Olademi ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura.

L'amministrazione intimata non ha svolto difese.



3. – Va preliminarmente rilevato che non risulta (almeno dal fascicolo regolamentare) eseguito, allo stato, il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato. Se non verrà posto ritualmente rimedio a tale omissione, il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile (Cass. Sez. Un. 627/2008).

4. – Sono fondate le censure, dedotte, tra le altre, con il primo ed il secondo motivo di ricorso, aventi ad oggetto l'accertamento relativo all'omosessualità dell'appellante e l'idoneità di questa a costituire ragione di persecuzione giustificante il riconoscimento dello status di rifugiato.

E invero, come lamentato dal ricorrente, la Corte d'appello ha errato:

a) nel dichiarare inattendibile la deduzione dell'omosessualità nel ricorrente per non averla egli immediatamente allegata nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione: con ciò contravvenendo al principio di diritto enunciato dalla Corte Europea di Giustizia, nella sentenza 2 dicembre 2014, C-148/13 + altre, secondo cui l' art. 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/83 e l'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2005/85 devono essere interpretati nel senso che ostano a che, nell'ambito dell'esame dei fatti e delle circostanze riguardanti l'asserito orientamento sessuale di un richiedente asilo, la cui domanda è fondata su un timore di persecuzione a causa di tale orientamento, le autorità nazionali competenti concludano che le dichiarazioni del richiedente asilo considerato manchino di credibilità per il solo motivo che il suo asserito orientamento sessuale non è stato fatto valere da tale richiedente alla prima occasione concessagli per esporre i motivi di persecuzione;



b) nell'escludere che quella derivante dall'orientamento sessuale del richiedente sia una ragione di persecuzione idonea a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato: contravvenendo in tal modo al disposto di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), d.l.gs. n. 251 del 2007, cit., che espressamente contempla anche tale orientamento quale fattore di individuazione di un "particolare gruppo sociale", che costituisce appunto ragione di persecuzione idonea a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato.

5. – Le residue censure sono assorbite.>>>;

che tale relazione è stata comunicata ai difensori delle parti costituite;

che non sono state presentate memorie;

#### CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, dando peraltro atto dell'avvenuto deposito dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso a mezzo posta;

che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi di diritto enunciati al paragrafo 4, *sub* a) e b), della relazione sopra trascritta e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale